Civile Ord. Sez. 1 Num. 27078 Anno 2026
Presidente: PAZZI ALBERTO
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 17/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 15483-2025 proposto da:

FALLIMENTO VIOLANTE PETROLI S.R.L., difeso dall'Avvocato LUCA PARRELLA per procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

Contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., difesa dall'Avvocato CARMINE LIGUORI per procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE, depositato il 12/6/2025;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del 9/9/2026;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica PAOLA FILIPPI;

FATTI DI CAUSA

1.1. La Monte dei Paschi s.p.a. ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento Violante Petroli s.r.l., insistendo per l'ammissione del credito di €. 2.724.722,55 in forza del

finanziamento stipulato con atto del 20/1/2011 e garantito da ipoteca concessa in pari data.

1.2. Il Fallimento ha resistito all'opposizione, reiterando l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento in quanto esplicitamente stipulato allo scopo di "*riequilibrare l'assetto finanziario della società*" senza, tuttavia, che tale scopo, da intendersi come "*elemento integrante la causa concreta del contratto*", fosse sin dall'origine possibile a fronte della "*grave ed evidente situazione finanziaria della società*".

1.3. Il tribunale, dopo aver espletato una consulenza tecnica d'ufficio, ha, con il decreto in epigrafe, accolto l'opposizione ed ha, per l'effetto, ammesso la banca istante al passivo del Fallimento opposto per la somma complessiva di €. 2.724.722,55, in collocazione ipotecaria.

1.4. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - il contratto di mutuo stipulato dalla banca opponente e la società poi fallita, pur se stipulato al dichiarato fine di "*riequilibrare l'assetto finanziario della società*", non poteva essere qualificato come un "*mutuo di scopo convenzionale*"; - non è dato, infatti, evincere dagli atti di causa, contrariamente a quanto dedotto dal Fallimento, "*uno specifico interesse concreto*", "*effettivo ed attuale*", in capo alla banca mutuante alla "*concessione della ingente somma mutuata*"; - lo scopo (o meglio: il "*motivo*") del finanziamento era, in effetti, il riequilibrio dell'"*assetto finanziario della società*", e cioè "*fornire alla stessa la liquidità necessaria a far fronte ad una situazione di crisi*"; - nessun interesse poteva, dunque, avere la banca al riequilibrio finanziario della società finanziata; - non è, infatti, emerso che quest'ultima, alla data del mutuo, fosse gravata da debiti nei confronti dell'opponente.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.5. Il tribunale, quindi, escluso che vi fossero gli estremi per qualificare il contratto di finanziamento come un mutuo di scopo, ha accolto l'opposizione ed ha, pertanto, ammesso la banca istante al passivo del Fallimento per la somma complessiva di €. 2.724.722,55, in collocazione ipotecaria.

1.1. Il Fallimento, con ricorso notificato il 12/7/2025, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto.

1.2. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha resistito con controricorso nel quale ha, tra l'altro, eccepito che il tribunale di Napoli, con la sentenza n. 3015/2025, pronunciata in data 11/12/2024 e depositata dalla banca nel corso del giudizio di opposizione, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dal Fallimento nei confronti di diversi istituti di credito, tra cui l'opponente, e che tale sentenza vale quale "*giudicato esterno*" rispetto al giudizio di opposizione allo stato passivo.

1.3. Il Pubblico Ministero, con memoria del 17/7/2026, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

1.4. Il Fallimento ha depositato memoria nella quale ha, tra l'altro, eccepito che "*priva di rilievo risulta … la deduzione concernente la sentenza del Tribunale delle Imprese di Napoli, richiamata dalla resistente quale giudicato esterno - che tale non è, in quanto la sentenza del tribunale di Napoli richiamata da controparte è stata impugnata in appello, tanto è vero che la stessa resistente, che intende avvalersene, non ha prodotto il certificato di passaggio in giudicato*".

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Intanto, deve escludersi ogni rilievo di "*giudicato esterno*" alla sentenza con la quale il tribunale di Napoli, in data 11/12/2024, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dal Fallimento nei confronti di diversi istituti di credito, tra cui la banca opponente.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.2. Manca, infatti, come eccepito dal Fallimento, la prova del giudicato, la quale, salvo il caso (nella specie non sussistente) di "*espressa ammissione*" ad opera della controparte (e cioè, appunto, il Fallimento ricorrente, che invece l'ha espressamente contestato), dev'essere fornita attraverso il certificato (non prodotto) di cui all'art. 124 disp.att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 16890 del 2026).

2.3. Con il primo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha escluso che il contratto di finanziamento dedotto a fondamento della domanda di ammissione fosse un mutuo di scopo in ragione dell'affermata mancanza di interesse della banca mutuante, omettendo, per contro, di considerare che: - l'art. 8 del contratto di finanziamento, come dedotto dal Fallimento nella memoria di costituzione, "*contiene lo specifico programma contrattuale teso alla realizzazione dello scopo del mutuo*", prevedendo "*una serie di obblighi per la mutuataria accessori ed ulteriori rispetto alla mera restituzione del prestito*", come "*l'obbligo per la fallita di «far affluire alla Banca almeno il 30% del fatturato annuo», che ammontava, all'epoca, a circa 30 milioni di euro l'anno*"; - sussisteva, dunque, a fronte di tale programma, l'"*interesse*" della banca mutuante, con la conseguenza che il contratto in questione doveva essere qualificato come un mutuo di scopo convenzionale e che, in ragione dell'impossibilità sin dall'origine della sua realizzazione, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, tale contratto era, di conseguenza, nullo.

2.4. Il motivo è fondato. Questa Corte, in effetti, ha da tempo chiarito che: - "*la figura del mutuo di scopo può essere*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di origine legale (in cui le somme erogate sono per legge destinate all'effettuazione di una determinata peculiare attività o al raggiungimento di un risultato) oppure convenzionale, in quanto la c.d. finalizzazione del mutuo discende in via esclusiva dal contratto che viene concluso tra mutuante e mutuatario"; - perché possa discorrersi di "*mutuo di scopo convenzionale*", "*occorre*", infatti, "*che il testo contrattuale contenga un patto o clausola (c.d. di destinazione) da cui si desuma in modo inequivoco che l'erogazione sia vincolata*", nell'"*interesse non solo del mutuatario, ma anche del mutuante*", "*a una specifica ed esclusiva utilizzazione …*"; - "*la rilevanza dello scopo differenzia la relativa operazione dallo schema tipico del mutuo: il sovvenuto si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto*" (Cass. n. 2677 del 2023, in motiv.).

2.5. Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere, in definitiva, così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo (che può essere anche indiretto) ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo (cfr. Cass. n. 15695 del 2024).

2.6. Ne consegue che: - in caso di mancata realizzazione di tale finalità, "*ciò che viene all'attenzione … è piuttosto l'inadempimento del mutuatario o, se del caso, la sopravvenuta impossibilità di raggiungimento dello scopo …*"; - "*nel sinallagma negoziale*", infatti, "*quest'ultima prestazione assume rilievo essenziale in corrispettività dell'attribuzione della somma erogata*"; - "*quando è mancata la realizzazione della finalità prevista, il contratto è*", pertanto, "*risolubile per inadempimento*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del mutuatario ad iniziativa del mutuante …"; - "*il mancato perseguimento dello scopo da parte del mutuatario non è destinato*", pertanto, "*a incidere sulla validità della fattispecie negoziale, ma sull'esplicazione del sinallagma funzionale*", "*salvo il caso in cui lo scopo individuato dalle parti risulti intrinsecamente illecito o ab imo impossibile*" (Cass. n. 2677 del 2023, in motiv.), configurandosi, in quest'ultima ipotesi, un contratto nullo per illiceità o impossibilità originaria dell'oggetto (artt. 1325, n. 3, 1346 e 1418, comma 2°, c.c.)

2.7. Se questi sono i principi che regolano la materia, risulta, allora, evidente che il tribunale, lì dove ha escluso che il contratto di mutuo stipulato tra la banca opponente e la società poi fallita poteva essere qualificato come un "*mutuo di scopo convenzionale*" sul rilievo che: - il dichiarato scopo del finanziamento era il riequilibrio dell'"*assetto finanziario della società*", e cioè "*fornire alla stessa la liquidità necessaria a far fronte ad una situazione di crisi*"; - non era dato evincere, a fronte di tale scopo, "*uno specifico interesse concreto*" in capo alla mutuante alla "*concessione della ingente somma mutuata*"; ha, evidentemente, omesso di esaminare il fatto, emergente invece dal contratto e decisivo ai fini dell'invocata qualificazione dello stesso quale mutuo di scopo convenzionale, che la banca poteva, in realtà, vantare un proprio "*interesse*", quanto meno indiretto, al conseguimento dello scopo ivi espresso, e cioè di fornire alla società poi fallita "*la liquidità necessaria a far fronte ad una situazione di crisi*" ed, in tal modo, assicurare il riequilibrio dell'"*assetto finanziario*" di quest'ultima, pur trattandosi, in effetti, del presupposto in forza del quale (soltanto) la stessa banca poteva, poi, ottenere dalla società mutuataria l'effettivo adempimento degli altri obblighi (oltre alla restituzione), contrattualmente assunti nei suoi confronti, come

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

quello di "*far affluire*" alla banca mutuante "*almeno il 30% del* (suo) *fatturato annuo*": con l'ulteriore conseguenza che la sua oggettiva ed originaria impossibilità, risolvendosi nella mancanza del relativo oggetto, non poteva che determinare, ove effettivamente riscontrata in fatto, la nullità (che il Fallimento opposto aveva, appunto, eccepito) della clausola relativa all'obbligazione assunta e, se del caso, in difetto dei presupposti previsti dall'art. 1419, comma 1°, c.c., dell'intero contratto di finanziamento e della relativa garanzia.

2.8. Con il secondo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione con la quale il Fallimento opposto, nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione, aveva espressamente dedotto la nullità del contratto di mutuo per assenza di "*merito creditizio*" della società poi fallita sul rilievo, tra l'altro, che: - "*il finanziamento in esame ha avuto l'effetto … di aggravare il dissesto preesistente, … sia perché ha consentito alla V.P. di proseguire nella gestione sociale tipica in violazione degli obblighi di gestione conservativa posti dall'art. 2486 cod. civ. (e, quindi di accumulare altri debiti rimasti impagati) sia perché ha determinato un immediato ed esponenziale incremento del deficit patrimoniale*"; - "*in base agli accertamenti condotti dalla Curatela, infatti, è emerso che il patrimonio netto della VP s.r.l., già a partire dal 31.12.2005, era stato abbondantemente eroso dalle perdite; che nel corso degli anni, il deficit patrimoniale è stato occultato in maniera grossolana attraverso la falsificazione dei dati di bilancio*"; - "*tale opera di falsificazione non poteva sfuggire ad un operatore esperto come la banca ricorrente perché effettuata in maniera talmente marchiana che perfino un*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

"disattento visitatore" sarebbe stato in grado di rilevarla"; - *"a titolo meramente esemplificativo, … si evidenzia che, al 31.12.2007, i debiti verso le banche per conti correnti passivi sono registrati per il minor importo di € 5.635.652, quando, in realtà, i debiti realmente esistenti erano pari ad € 13.027.786, con una differenza di € 7.392.134,00 non riportata in bilancio (circostanza che la banca ricorrente avrebbe potuto rilevare semplicemente esaminando la Centrale Rischi della Banca d'Italia, primo e fondamentale strumento di analisi del merito creditizio)"*; - *"proprio per quanto riguarda MPS, nella contabilità ufficiale (quella interna) il saldo debitore del c/c 22994,70, al 31.12.2007, viene riportato per un importo pari ad € 549.873,17 mentre nel bilancio di esercizio il medesimo debito verso MPS viene esposto per il minor importo di € 50.000,00, con una differenza di circa 500 mila euro che non poteva (e non doveva!) sfuggire alla stessa banca creditrice"*; - *"il consulente tecnico della Curatela ha, inoltre, accertato che la maggior parte dei crediti esposti in bilancio erano divenuti inesigibili già da lungo tempo, per cui, quantomeno a partire dall'esercizio chiuso al 31.12.2007, doveva essere appostata una perdita su crediti o, quantomeno, un fondo rischi pari almeno a 11 milioni di euro"*; - in definitiva, *"a differenza di quanto vorrebbe far credere la controparte, la fallita non aveva nessun merito creditizio e la banca MPS – che, in ragione del ruolo istituzionalmente svolto, era tenuta a svolgere tutte le verifiche e gli approfondimenti necessari per poter misurare lo stato di salute della società finanziata - era perfettamente consapevole dello stato di profonda ed irreversibile crisi in cui versava la fallita"*; - *"il mutuo di scopo, quindi, formalmente concesso per "riequilibrare l'assetto finanziario della società", in realtà, "essendo stipulato in un momento storico in cui la realizzazione di quello specifico*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

scopo era oramai assolutamente impossibile ed irrealizzabile, ha avuto la duplice illegittima finalità, condivisa da entrambe le parti del contratto, di ritardare l'inevitabile dichiarazione di fallimento della VP e di consentire alla banca di consolidare i pagamenti ricevuti medio tempore, acquisendo una garanzia ipotecaria"; - di conseguenza, "*il contratto e la relativa ipoteca devono essere dichiarati nulli*".

2.9. Con il terzo motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione con la quale il Fallimento opposto, nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione, aveva dedotto la nullità del contratto di mutuo "*per ricorso abusivo al credito e mendacio creditizio, in concorso con la banca*" in quanto stipulato, in violazione delle norme previste dagli artt. 218 l.fall. e 137 TUB nonché degli artt. 1343, 1344, 1345 e 1418 c.c., sul rilievo che: - "*il finanziamento richiesto dall'amministratore della V.P. e concesso dalla banca in un momento storico in cui la società aveva già integralmente perduto il capitale sociale ed in totale assenza di merito creditizio … integra i presupposti del reato di abusivo ricorso al credito e di mendacio creditizio*"; - "*il contratto, quindi, ha una causa illecita (art. 1343 cod. civ.) perché contraria sia a norme imperative (la norma penale è sempre una norma imperativa) che all'ordine pubblico, è stato contratto in frode alla legge (art. 1344 cod. civ.) che vieta di far ricorso e di concedere credito ad una società insolvente ed è stato stipulato per un motivo illecito (art. 1345 cod. civ.), che è quello di tenere in vita una società decotta*".

2.10. Con il quarto motivo, il Fallimento ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione con la quale il Fallimento opposto, nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione, aveva dedotto la nullità del contratto di mutuo per contrarietà a norme imperative sul rilievo che: - "*il finanziamento è stato stipulato in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede – che … impongono a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge – ed in violazione dei principi di solidarietà posti dall'art. 2 Cost., atteso che: a) la banca ha concorso con l'amministratore della V.P. nel compimento del reato previsto e punito dall'art. 218 l.fall. (ricorso abusivo al credito) e dall'art. 137, co. 1 bis e co. 2 del Testo Unico Bancario (mendacio bancario); b) la banca ha concorso con l'amministratore della VP nell'aggravare lo stato di dissesto (già irreversibile alla data di concessione del finanziamento) in cui versava la società fallita, danneggiando sia la società finanziata che i creditori sociali*".

2.11. I motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati. Il tribunale, infatti, non si è pronunciato sulle eccezioni di nullità che il Fallimento aveva formalmente sollevato in giudizio, pur trattandosi di una pronuncia (di accoglimento o di rigetto) comunque indispensabile ai fini dell'accertamento dell'*an* e/o del *quantum* del credito azionato dalla banca.

2.12. Non v'è dubbio, infatti, come osservato da questa Corte (Cass. n. 7134 del 2026), che, in linea di principio, il contratto lesivo dei diritti dei creditori, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, non è, di per sé, illecito e che sua

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

conclusione non è, pertanto, nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia (cfr. Cass. n. 23159 del 2014; Cass. n. 19196 del 2016; Cass. n. 15844 del 2022).

2.13. Il motivo illecito che, se comune e determinante, determina la nullità del contratto, s'identifica, del resto, con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa, sicché l'intento delle parti di recare pregiudizio ad altri (come i creditori di una delle parti, vanificando o riducendo le loro aspettative satisfattorie sul patrimonio del debitore) non è illecito, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca in via generale (come per il contratto in frode alla legge) l'invalidità del contratto in frode dei terzi, per il quale, invece, l'ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall'altrui attività negoziale (cfr. Cass. n. 19196 del 2016, in motiv.; Cass. n. 20576 del 2010; Cass. SU n. 10603 del 1993).

2.14. Resta, nondimeno, il fatto che, se il contratto è stato stipulato dalle parti, oltre che in pregiudizio dei creditori (di una di esse), anche in violazione di una norma imperativa, come quella penale, l'atto negoziale così compiuto è sanzionato, a norma dell'art. 1418, comma 1°, c.c., con la sua nullità (Cass. n. 18016 del 2018; Cass. n. 14234 del 2003), come accade, in particolare, nel caso in cui sia proprio la sua stipulazione a realizzare, in ragione dell'assetto degli interessi ivi contenuto, il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

risultato vietato dalla legge penale (Cass. n. 21434 del 2023, in motiv.).

2.15. Si parla, in siffatte ipotesi, di "*reato-contratto*", come la vendita di sostanze stupefacenti, la ricettazione prevista dall'art. 648 c.p., il commercio di prodotti con segni falsi di cui all'art. 474 c.p., il trasferimento di un bene in pagamento di un debito usuraio (cfr. Cass. n. 17568 del 2022; Cass. n. 1221 del 2022; Cass. n. 17959 del 2020, in motiv.; Cass. n. 16706 del 2020, in motiv.; Cass. n. 18016 del 2018; Cass. n. 14234 del 2003), poiché il contratto collide così gravemente con interessi di indole generale da assurgere di per sé alla qualificazione di reato ed è, di conseguenza, nullo, per violazione di una norma imperativa, come quella penale, che, appunto, ne vieta la stipulazione (Cass. n. 21434 del 2023, in motiv.).

2.16. L'area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell'art. 1418, comma 1°, c.c., è, in effetti, "*più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo*", essendovi "*ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto*", come, appunto, le norme che incriminano proprio la sua conclusione, con la conseguenza che, "*se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto* (come si assume nel caso in esame) *viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni – se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo*" (Cass. SU n. 26724 del 2007, in motiv.).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.17. I relativi atti, di conseguenza, sono assoggettati, ai sensi dell'art. 1418 c.c., alla sanzione della nullità per effetto della contrarietà, in ragione delle disposizioni penali violate, alle norme imperative ivi contenute (Cass. n. 21434 del 2023, in motiv., che arg. da Cass. n. 2860 del 2008; Cass. n. 14234 del 2003; Cass. n. 7998 del 1990).

2.18. Il delitto di bancarotta, peraltro, è, ai fini in esame. configurabile anche nel caso in cui gli amministratori della società poi fallita, violando gli obblighi ad essi imposti dalla legge, a partire dal dovere di richiedere senza indugio il fallimento della stessa (artt. 217, comma 1°, n. 4, e 224, n. 1 e 2, l.fall.), abbiano stipulato un contratto di finanziamento e, in tal modo, aggravato il dissesto dell'impresa.

2.19. Nello stesso modo, il delitto di bancarotta è ravvisabile (a norma degli artt. 223, comma 2°, n. 2, l.fall.), nella condotta dell'amministratore che si sia concretizzato nel doloso ricorso ad un credito ottenuto anche senza dissimulazione ovvero anche concordato con il creditore (che sia a conoscenza delle condizioni dell'impresa), che sia causa (o concausa) del dissesto o del suo aggravamento (Cass. n. 11218 del 2023, la quale ha ribadito che "*il ricorso abusivo al credito di cui all'art. 218 l.fall. è reato di mera condotta e richiede che il credito sia stato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell'ignaro creditore, che può quindi assumere il ruolo di persona offesa, laddove nella fattispecie di bancarotta impropria mediante operazioni dolose di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2, l.fall. l'operazione dolosa deve concretarsi in un ricorso ad un credito ottenuto anche senza dissimulazione ovvero anche concordato con il creditore, che però diventi causa o concausa del dissesto o del suo aggravamento*"; Cass. n. 46689 del 2016).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.20. Il delitto di bancarotta dev'essere, del resto, ravvisato anche nella condotta dell'amministratore della società poi fallita che, in una situazione di grave e non fronteggiabile sofferenza debitoria, abbia assunto ulteriori obbligazioni prive di apprezzabile collegamento con l'attività imprenditoriale svolta dalla stessa.

2.21. Il pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie può, in effetti, apprezzarsi anche in ragione della concreta percentuale di realizzazione dei crediti, con la conseguenza che, in presenza di una situazione debitoria imponente, cui le attività esistenti non potrebbero far fronte integralmente, la creazione di obbligazioni slegate da un apprezzabile collegamento con l'attività imprenditoriale, dev'essere apprezzata in termini distrattivi (Cass. pen. n. 141 del 2021, in motiv.; cfr. Cass. pen. n. 7277 del 2026, in motiv.).

2.22. Il contratto di finanziamento che sia stato stipulato dalle parti in violazione di norme imperative, come quelle che (in ragione delle circostanze del caso) ne incriminano la stipulazione, integrando *ex se* una fattispecie di reato (del quale è chiamato a rispondere a titolo di concorso anche il finanziatore) è, dunque, viziato, a norma dell'art. 1418 c.c., da nullità (Cass. n. 7134 del 2026, in motiv.; conf., Cass. n. 16706 del 2020, per cui *"è … principio consolidato che in tema di cause di nullità del negozio giuridico, per aversi contrarietà a norme penali ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., occorre che il contratto sia vietato direttamente dalla norma penale, nel senso che la sua stipulazione integri reato (Cass. 18016/2018, 14234/2003), regola applicabile ad ogni fattispecie contrattuale, come nel caso del finanziamento ad impresa in dissesto, che s'inserisca, ritardandolo, nell'iter organizzativo e di progressione delle proprie scelte, già ricadenti come doveri giuridici specifici a*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

carico dell'imprenditore, di richiedere senza indugio il proprio fallimento o comunque di non espandere le dimensioni della propria insolvenza mediante operazioni dilatorie, versando in grave colpa"; Cass. n. 9332 del 2025, in motiv.).

2.23. In definitiva, "*la ricezione di un finanziamento da parte di un soggetto in stato di crisi conclamata costituisce … comportamento antigiuridico, in quanto il finanziato si astiene dal ricorrere a soluzioni alternative per la risoluzione della crisi e si espone concreto rischio di aggravare il proprio dissesto in danno dei creditori, quale effetto della incauta prosecuzione dell'attività di impresa*": "*al contempo, il finanziatore che eroghi un finanziamento in questo contesto, … concorre con la propria condotta all'aggravamento del dissesto in danno dei creditori*".

2.24. In tali ipotesi, "*se la conclusione del contratto si esaurisce nella violazione delle regole di prudente gestione bancaria, l'effetto è quello della responsabilità per avere aggravato il dissesto del soggetto finanziato, ma non quello della nullità del contratto stipulato tra la banca e il soggetto insolvente, salvo l'accertamento incidentale di una condotta delittuosa prevista dalla legge, ai fini di quanto prevede l'art. 1418, primo comma, cod. civ.*".

2.25. "*In quest'ultimo caso, il giudice del merito accerta incidentalmente, in sede di ammissione allo stato passivo, l'esistenza di un reato consumato da entrambe le parti del contratto bancario (Cass., n. 26248/2024; conf. Cass., n. 10573/2025; Cass., n. 10542/2025; Cass., n. 10537/2025; Cass., n. 9803/2025; Cass., n. 9800/2025; Cass., n. 9376/2025; Cass., n. 9370/2025; Cass., n. 9366/2025; Cass., n. 9357/2025; Cass., n. 9332/2025; Cass., n. 7134/2026, cit.); in particolare, il giudice accerta l'esistenza di un fatto delittuoso (es. bancarotta semplice ex artt. 217, primo comma, n. 4, e 224,*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

n. 2 l. fall.), al quale, con il debitore, abbia concorso come extraneus un funzionario bancario nell'interesse della banca, il quale durante l'istruttoria per la concessione del finanziamento abbia agito con l'elemento soggettivo previsto dal reato, avuto riguardo all'aggravamento del dissesto (Cass., n. 26248/2024, cit.), sempre che vi sia nesso di causalità tra condotta (erogazione del finanziamento) ed evento (aggravamento del dissesto)".

2.26. In tale ipotesi, *"la stipulazione del contratto bancario trascende la violazione delle regole di prudenza bancaria e impinge nella violazione di norme penali imperative «ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità» (Cass., n. 26248/2024, cit.), virtuale a termini dell'art. 1418, primo comma, cod. civ."* (Cass. n. 19299 del 2026, in motiv.).

2. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l'effetto, cassato con rinvio al tribunale di Nocera Inferiore che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio al tribunale di Nocera Inferiore che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 settembre 2026.

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale